

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Appendice

DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Principi Generali

Art. 3 Presupposti

Art. 4 Conflitto d'interessi

Art. 5 Assunzione diretta degli oneri di tutela legale

Art. 6 Obblighi del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

Art. 7 Adempimenti dell'Amministrazione

Art. 8 Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

Art. 9 Responsabilità civile verso terzi

Art. 10 Norma di rinvio

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti, sia per il personale dirigenziale, sia per il personale di comparto, sia per i pubblici amministratori, ha per oggetto la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti e dagli amministratori pubblici per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e ai pubblici amministratori.

ART. 2

Principi generali

1. L'istituto del "patrocinio legale" consente all'Amministrazione di assicurare l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti o ai propri amministratori, solo in funzione della tutela dei diritti e degli interessi propri dell'Amministrazione medesima; esso, pertanto, rappresenta una normativa di tutela dell'Amministrazione comunale e, solo per riflesso, del dipendente o dell'amministratore pubblico, sottoposti a procedimento giudiziario per i fatti connessi all'espletamento del servizio. L'Amministrazione, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente o all'amministratore pubblico, al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni ed interessi nel procedimento giudiziario, nel quale risulti coinvolto il dipendente o l'amministratore medesimo.
2. L'assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente o un proprio amministratore pubblico, avviene solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente o dell'amministratore direttamente al Comune Di Manziana . Si richiede, quindi, che l'atto o il fatto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle funzioni affidate al dipendente o all'amministratore e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente o l'amministratore non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente o l'amministratore abbiano agito per fini estranei ai compiti loro affidati e quindi alla funzione attribuita dall'ordinamento giuridico al Comune.

ART. 3

Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
 - a) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
 - b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;

- c) sentenza e/o provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa, in ordine ai fatti addebitati;
 - d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso, nei limiti fissati dal successivo art.5, comma
 - e) l'osservanza di tutti gli adempimenti amministrativi e di tutte le norme previste dal presente regolamento, propedeutici e successivi alla stipulazione della convenzione ove si stabilisce la scelta del professionista di comune gradimento.
2. I presupposti indicati al precedente comma 1 devono ricorrere simultaneamente.
3. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità, con le formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p., risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 7, comma 7.
4. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, lett. d), la congruità degli importi è, inoltre, riscontrata dal Responsabile dell'Area finanziaria 8 ove è compreso l'ufficio contenzioso)

ART. 4

Conflitto di interessi

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle Spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici ed istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali o di terzi, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine al Comune.
2. A titolo meramente esemplificativo, si ha, quindi, conflitto di interessi nei seguenti casi:
 - a) attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente o dell'amministratore ad opera del Comune;
 - b) costituzione di parte civile da parte dell'Amministrazione nei confronti del dipendente o dell'amministratore;
 - c) qualora si ravvisi comunque contrasto tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente o dell'amministratore e l'interesse dell'Amministrazione oppure estraneità dell'amministrazione rispetto all'agire del dipendente o dell'amministratore;
3. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza passata in giudicato, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente o all'amministratore.

ART. 5

Assunzione diretta degli oneri di tutela legale

1. L'Amministrazione, effettuate le debite valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interesse, garantisce il patrocinio legale del dipendente o dell'amministratore coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, fin dall'apertura del procedimento, da un legale di comune fiducia con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'Amministrazione medesima; ciò consente all'Amministrazione di poter individuare una strategia comune per l'atto o fatto accaduto.
2. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico all'avvocato di fiducia, scelto dal dipendente previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente titolare l'Amministrazione fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio. Tale assunzione diretta degli oneri legali comporta l'obbligo del dipendente o dell'amministratore e del legale di comune gradimento di stipulazione di apposita convenzione.
3. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione è limitata alla spesa di un solo legale.
4. Qualora il dipendente o l'amministratore intenda altresì nominare un legale di sua fiducia, a supporto del legale indicatogli dall'Amministrazione, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.
5. Il dipendente o l'amministratore, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Amministrazione, condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa eventualmente anticipati o sopportati direttamente dall'Amministrazione. Tale credito sarà, ove possibile, trattenuto dalle ordinarie spettanze retributive del dipendente. La convenzione dovrà disciplinare anche l'obbligo di restituzione a carico del dipendente o dell'amministratore.
6. Per i giudizi per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, l'Amministrazione comunale riconosce i seguenti importi massimi a titolo di compenso professionale:
 - Per il giudizio di primo grado al massimo la somma di € 5.000,00 (comprensiva di IVA e CPA).
 - Per il giudizio di secondo grado al massimo la somma di € 5.000,00 (comprensiva di IVA e CPA).
 - Per il giudizio di legittimità al massimo la somma di € 4.000,00 (comprensiva di IVA e CPA).
 - Per il giudizio davanti al giudice di pace sino al massimo della somma di € 1.000,00 (comprensiva di IVA e CPA).
 - Per il giudizio preliminare in fase predibattimentale al massimo la somma di € 3.000,00 (comprensiva di IVA e CPA).

La convenzione stipulata dovrà attenersi ai criteri appena richiamati, nell'ambito dei quali dovrà essere preventivato e fissato il relativo compenso per il caso concreto.

ART. 6

Obblighi del dipendente o dell'amministratore all'inizio del procedimento giudiziario

1. Il dipendente o l'amministratore, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze ed al fine di evitare la non rimborsabilità delle spese di giudizio sopportate e previste dal presente regolamento ha l'obbligo di:
 - comunicare immediatamente e in via riservata, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento giudiziario al Segretario Generale;
 - allegare copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - dichiarare, nella suddetta comunicazione, se intende avvalersi di uno dei legali di fiducia dell'Amministrazione;
 - dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.
 - allegare una sintetica relazione circa i fatti da cui è insorta la questione legale ed il relativo Procedimento giudiziario.

In mancanza di tali adempimenti non si darà luogo ad alcun rimborso.

ART. 7

Adempimenti dell'Amministrazione

1. Il Segretario Generale, ricevuta comunicazione da parte dell'interessato, dell'inizio del Procedimento giudiziario con contestuale richiesta di avvalersi di legale di fiducia dell'Amministrazione, devono preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:
 - se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine;
 - la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal dipendente o dall'amministratore;
 - la carenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Amministrazione.
2. Il Segretario Generale, all'esito della valutazione di cui al comma precedente, comunicano all'interessato:

- a) l'autorizzazione ad avvalersi del prescelto legale di fiducia dell'amministrazione con diretta assunzione di ogni onere di difesa a carico dell'Amministrazione medesima, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio, qualora ne ritenga sussistere i presupposti; in caso di autorizzazione IL Responsabile dell'Area Finanziaria procede alla stipulazione della convenzione con l'interessato e il professionista di comune gradimento.
 - b) oppure, in caso contrario, il diniego di accoglimento dell'istanza di patrocinio legale con riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, in modo particolare sotto il profilo del conflitto d'interessi.
3. Relativamente all'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 2, l'Amministrazione, alla conclusione definitiva favorevole del giudizio, qualora accerti l'insussistenza del conflitto di interessi inizialmente presunto, rimborserà all'interessato, sussistendone le ulteriori condizioni, le spese legali sostenute nel quantum riconosciuto congruo nei limiti di cui al precedente art. 5.
 4. Il Segretario Generale, al favorevole definitivo esito del procedimento giudiziario penale a carico dell'interessato, devono verificarne la conclusione con una sentenza assolutoria che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.
 5. Si è ammessi al rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art.530, comma 1 c.p.p.:
 - a) perché il fatto non sussiste;
 - b) perché l'imputato non lo ha commesso;
 - c) perché il fatto non costituisce reato;
 - d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - e) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.
 6. Nelle ipotesi assolutorie di cui ai punti c), d) ed e), poiché ricorre l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare – per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione – e, dunque, conflitto d'interesse, l'ufficio dei procedimenti disciplinari procederà ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti di legge per riconoscere il patrocinio; analogamente avverrà nel caso di formula assolutoria ex art. 530, comma 2 c.p.p. (perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste), in considerazione del fatto che tale formula non crea certezza sull'inesistenza di un possibile conflitto d'interessi.
 7. Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento) non danno titolo al rimborso delle spese legali.
 8. Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della notizia criminis; in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto o ordinanza di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.
 9. Il dipendente e/ o l'amministratore inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto d'interesse, qualora l'Amministrazione all'esito del procedimento giudiziario, valuti invece l'insussistenza di conflitti d'interessi e nel contempo la sussistenza, invece, degli ulteriori

presupposti, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti del quantum riconosciuto congruo.

10. L'Amministrazione ha diritto di surrogarsi al dipendente o all'amministratore, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente o l'amministratore medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese tutela giudiziaria" (o equivalenti diciture). Il diritto di surroga dovrà essere previsto ed accettato dal dipendente o dall'amministratore nella convenzione di cui all'art.3 del presente Regolamento.
11. L'Amministrazione ha l'obbligo di istituire, entro 40 giorni dall'adozione del presente Regolamento, apposito albo di legali di fiducia previa selezione di legali esperti nelle materie della responsabilità civile, penale e amministrativa.

ART. 8

Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l'adozione del provvedimento autorizzativo della spesa da parte dell'Area Finanziaria, sentito il Segretario Generale, di norma entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.
2. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso nell'ipotesi di un supplemento istruttorio richiesto all'interessato o ad altri uffici dell'Amministrazione. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione istruttoria.

ART.9

Responsabilità civile verso terzi

1. Il dipendente o l'amministratore, ove al procedimento giudiziario sia connessa richiesta di risarcimento danni da parte di terzi nei confronti suoi e/o dell'Amministrazione, deve:
 - comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del relativo procedimento giudiziario al Segretario Generale al fine di permettere l'assunzione di qualsivoglia atto e/o provvedimento connesso e/o conseguente alla polizza assicurativa per la RCT in essere;
 - allegare, alla suddetta comunicazione, copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
 - contestualmente, avvisare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., con apposita dichiarazione resa in base agli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, dell'eventuale stipula di polizze in suo favore che potrebbero conferirgli diritto, in caso di richieste di risarcimento danni nei suoi confronti, ad ottenere rimborsi da compagnie di assicurazione o l'obbligo di queste ultime a tenerlo indenne.
2. L'Amministrazione, ove necessario, ha diritto di surrogarsi all'interessato nei limiti di quanto sostenuto per averlo tenuto indenne dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi,

nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali l'interessato medesimo abbia contratto e/o benefici di polizze assicurative per il rischio RCT.

ART. 10

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile e penale, nonché alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.